

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010132	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202


### OGGETTO:

Consiglio di Stato. Ricorso R.G. n. 3667/2012 promosso da Metropolis – Consorzio Cooperative Sociali a r.l. c/ASL BA e Regione Puglia. Sentenza n. 5079/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.344,00.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Marino Barbara	06/09/2021 11:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	06/09/2021 11:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	09/09/2021 13:44

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## **PREMESSO CHE**

- la Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., ha promosso nei confronti dell'ASL BA e della Regione Puglia dinanzi al TAR Puglia – Bari il ricorso R.G. n. 294/2011, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 425 del 29.10.2010 dell' "Area" regionale per la Promozione della Salute, Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PSG), laddove denega il parere di compatibilità richiesto dal Comune di Molfetta, su istanza del ricorrente, per l'autorizzazione a realizzare il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori denominato "In Volo", delle note del Servizio PGS prot. n. 5322 del 18.11.2010 e prot. n. 5564 del 30.11.2010, della nota della ASL BA prot. n. 176446/1 dell'8.10.2010;
- la ASL BA si costituiva in giudizio con avvocato interno, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di interesse, concreto immediato ed attuale a ricorrere;
- con sentenza n. 495/2012, il TAR Puglia – Bari accoglieva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite;
- avverso la suddetta sentenza la Metropolis proponeva appello al Consiglio di Stato, eccependo la violazione dell'art. 26 comma 1 c.p.a., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di giudizio;
- con sentenza n. 5079/2020 del 18.08.2020, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'ASL BA e la Regione Puglia al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di giudizio di prime cure, liquidate in complessivi €3.000,00, di cui €1.500,00 a carico di ciascuna Amministrazione, oltre accessori di legge, nulla per le spese del secondo grado di giudizio.

## **CONSIDERATO CHE**

- alla luce delle motivazioni della pronuncia, l'Azienda avviava, per la parte di competenza, l'istruttoria utile all'esecuzione della stessa;
- con email del 25.06.2021, l'avv. Giuseppe Polignano, trasmetteva copia della fattura n. 01 del 25.06.2021, emessa in favore della ricorrente, relativa alle spese processuali liquidate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5079/2020, unitamente al codice IBAN del c/c intestato alla Metropolis su cui accreditare gli importi dovuti, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. L.gs n. 196/03 ss.mm.ii.;
- la liquidazione avviene senza corresponsione dell'IVA, a carico della società creditrice, in qualità di soggetto abilitato alla detrazione di tale imposta (v. Cass. Sez. II n.2474/12; circ. ASL BA prot. n. 155046 del 04.07.2017);

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione, in favore della Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., delle spese legali riconosciute con sentenza n. 5079/2020 dal Consiglio di Stato, come di seguito specificate:

- Competenze liquidate	€1.500,00
- Spese generali al 15%	€ 225,00
- Totale imponibile	€1.725,00
- Cpa al 4%	€ 69,00
- Contributo unificato 1° grado (€500,00: 2)	€ 250,00
- Contributo unificato 2° grado (€600,00: 2)	€ 300,00
- Totale lordo	<b>€2.344,00</b>

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- liquidare e conseguentemente pagare, in favore della Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., la complessiva somma di €2.344,00, a titolo di spese legali riconosciute con sentenza n. 5079/2020 del Consiglio di Stato;
- disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito sul conto corrente intestato alla Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., il cui codice IBAN era comunicato dall'avv. Giuseppe Polignano, a mezzo email del 25.06.2021, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad €2.344,00, venga attinta dal conto aziendale n. 757.100.00350 “Oneri da cause civili ed oneri processuali”, così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno corrente;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. per tramite dell'avv. Giuseppe Polignano, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nonché alla Regione Puglia a cura della Struttura Burocratico Legale;
- disporre che l' Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dell'attestazione di pagamento, esecutivo della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L..

Fasc. n. 226/2011.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000350 - Oneri da cause civili ed oneri processuali	2021	2.344,00

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto